

Anno

2025

A.P.E.S. S.C.P.A

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE

ACCORDO QUADRO

(ART. 59 D.LGS. 36/2023)

(CUP:; CIG:)

TRA

Azienda Pisana Edilizia Sociale in breve A.P.E.S C.F./P.I.
01699440507, con sede in Pisa, Piazza Dei Facchini n. 16,
rappresentata da **Avv. Chiara Rossi** nata a Fucecchio (FI) il
23/01/1976, domiciliata per la carica presso la società di
cui sopra, la quale dichiara di intervenire, come
interviene e stipula, non in proprio ma in qualità di
Amministratore Unico della già menzionata società;

E L'IMPRESA

1....., P.iva, avente sede legale, Via
....., iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di al numero di
repertorio economico amministrativo, rappresentata da
in qualità di

2....., P.iva, avente sede legale, Via
....., iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di al numero di

repertorio economico amministrativo, rappresentata da

in qualità di

3....., P.iva, avente sede legale, Via

....., iscritta alla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di al numero di

repertorio economico amministrativo, rappresentata da

in qualità di

4....

5.....

6....

7.....

8....

9...

10...

Premesso

con determinazione dell'Amministratore Unico di APES n....

del ... è stata indetta una procedura negoziata senza bando

di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 36/2023

finalizzata all'individuazione di dieci operatori economici

ai quali affidare i lavori di manutenzione straordinaria

degli alloggi di ERP in gestione ad Apes mediante

sottoscrizione di un accordo quadro, con importo posto a

base di gara pari a € 4.000.000,00 oltre 80.000,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale

di € 4.080.000,00.

In esito allo svolgimento della sopra citata procedura, svoltasi sulla piattaforma Start (procedura n...) sono stati individuati i primi dieci operatori economici e precisamente:

AGGIUDICATARIO N. 1 ribasso offerto_____, importo di adesione all'accordo quadro_____

AGGIUDICATARIO N. 2 ribasso offerto_____, importo di adesione all'accordo quadro_____

AGGIUDICATARIO N. 3.....

AGGIUDICATARIO N. 4.....

.....

Per ciascun aggiudicatario, l'importo di adesione all'accordo quadro è stato calcolato applicando la formula indicata all'art. 4 del capitolato speciale di appalto.

Nei confronti di ciascun operatore economico è stata formulata la proposta di aggiudicazione e con determinazione dell'amministratore Unico n..... del.. , è stata ratificata l'aggiudicazione e la sua efficacia a seguito dell'intervenuta verifica dei prescritti requisiti di partecipazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente accordo quadro le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a perfetta regola d'arte gli interventi di manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ubicati nella provincia di Pisa. Le opere da eseguire riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifacimento impianto termico, sostituzione caldaie, rifacimento impianto elettrico, revisione e/o rifacimento intonaci, tinteggiature interne e parzialmente esterne (in corrispondenza dei terrazzi), rifacimento dei bagni compresa la distribuzione, revisione e/o sostituzione infissi, abbattimento barriere architettoniche. I lavori dovranno essere eseguiti in una qualunque delle località della provincia di Pisa indipendentemente dall'importo della prestazione.

Di norma, senza che ciò costituisca un vincolo per la stazione appaltante, per ciascun operatore potrà essere attivato un contratto applicativo con un minimo di un alloggio ed un massimo di sette alloggi e comunque per importo non superiore di € 150.000,00.

Il presente Accordo vincola ciascuna delle parti ad applicare, ai futuri contratti applicativi, le condizioni ivi contenute, fermo restando che in assenza dei contratti applicativi nessun obbligo è posto a carico della Stazione Appaltante, né l'operatore economico aggiudicatario potrà vantare alcun diritto nei confronti della medesima.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel presente articolo e meglio specificate nei documenti indicati all'art. 3. In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base delle condizioni tutte del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, degli elaborati progettuali, dell'offerta economica presentata nonché del presente atto. Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Accordo è stipulato a corpo ed il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco prezzi, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'importo presunto dell'Accordo è pari a € oltre iva (..... in lettere), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €

Per ciascun operatore economico è stato calcolato l'importo ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto come di seguito indicato:

operatore economico 1: importo € di cui oneri €.....

operatore economico 2: importo € di cui oneri €.....

.....

Gli importi sopra indicati rappresentano il valore massimo del presente Accordo sottoscritto con ciascun operatore economico, fermo restando che il valore effettivo potrà essere inferiore al valore massimo, in funzione dei contratti applicativi che saranno stipulati e della successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori.

Per la concessione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo del singolo contratto applicativo, l'operatore economico dovrà presentare, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 una specifica garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti e con le modalità previste all'art. 106 comma 3. L'anticipazione potrà essere corrisposta nel termine di 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori a condizione che sia stata presentata la garanzia di cui sopra.

Provvedendo Apes all'emissione di un certificato di pagamento per ogni alloggio, ne consegue che l'importo anticipato sarà recuperato mediante trattenuta sull'importo del certificato di pagamento riferito a ciascun alloggio in proporzione all'importo dei lavori dell'alloggio medesimo.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. In tali casi sulle somme restituite spettano alla stazione

appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. In tali casi sulle somme restituite spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO (non materialmente)

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- 1) l'offerta economica presentata dall'impresa in sede di partecipazione alla gara;
- 2) il capitolato speciale di appalto rev. 16_2_2024 pubblicato sul sito internet dell'A.P.E.S. nell'apposita sezione relativa alla gara;
- 3) tutta la documentazione tecnica, pubblicata sul sito internet dell'A.P.E.S. nell'apposita sezione relativa alla gara ed in particolare:

Capitolato tecnico impianti elettrici

Capitolato tecnico impianto idrico

Capitolato tecnico impianto termico

Capitolato tecnico infissi e sistemi oscuranti esterni

Capitolato tecnico opere edili

Capitolato tecnico sistema di scarico interno

Prescrizioni tecniche in merito ai componenti e materiali
anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi (cam);
prezziario cam recupero alloggi aggiornato 2024.

Fanno altresì parte del presente contratto:

- 4) il disciplinare di gara;
- 5) POS redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L. di Apes;

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi allegati.
- L. 159/2011;
- L. 136/2010;
- il manuale d'uso del software C.R.M.;
- D.M. n. 49 del 7/3/2018;
- D.M. 37/08;
- UNI CIG 7129/15;
- CEI 64/08.
- il D. Lgs. 81/2018;
- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto.

ART. 4) CAUZIONE

Le Imprese aggiudicatariе a garanzia degli obblighi nascenti con il presente accordo hanno provveduto alla costituzione delle cauzioni definitive mediante presentazione delle seguenti polizze:

- 1. Operatore economico 1 polizza fideiussoria n.rilasciata da dell'importo di €
- 2. Operatore economico 1 polizza fideiussoria n.rilasciata da dell'importo di €

.....

Ciascun operatore economico è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, così come richiesto dall'art. 117 c. 10 del D.Lgs. 36/2023. L'esecutore dei lavori si impegna a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori la suddetta polizza firmata digitalmente dall'operatore e dal dall'agente della compagnia assicurativa munito di idonei poteri di firma per poterla emettere.

L'appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fideiussione. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procederà allo svincolo della fideiussione.

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante. L'impresa si impegna a pagare i premi successivi alla prima scadenza e a presentare le relative quietanze di pagamento alla stazione appaltante.

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto all'art. 16 del capitolato speciale di appalto.

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell'Appaltatore certificati di pagamento rateali a conclusione della manutenzione di ciascun alloggio. Le rate in acconto saranno quindi complessivamente pari al numero degli alloggi affidati.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa con le modalità indicate al predetto art. 16.

ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

La presente clausola di revisione prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dei costi dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.2bis: "Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi". Ai sensi dell'art. 6 c. 1 del citato allegato l'indice sintetico revisionale è individuato al momento della stipula del contratto applicativo in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del capitolato speciale di appalto e del dlgs. 36/2023.

b) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S., in qualunque momento sul cantiere senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo pec, con anticipo di almeno 24 ore;

c) a comunicare all'A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo del responsabile della sicurezza ed

a rispettare integralmente la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l'A.P.E.S. può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura;

e) alla custodia e conservazione diurna e notturna del buono stato del cantiere, dell'eventuale segnaletica stradale e dei sistemi di delimitazione, protezione e presidio del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali. Ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiesta di proroghe;

f) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel lavoro costituente l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza contributiva, si applica l'art. 11 c. 6 del Dlgs. 36/2023. Nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi.

g) ad applicare al personale impiegato nel presente appalto, il contratto collettivo del SETTORE EDILE

industria o artigianato, o secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 ad applicare il differente C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

h) a custodire diligentemente e presentare all'Ufficio direzione dei lavori i seguenti documenti a semplice richiesta: Bolle di accompagnamento dei materiali con allegata fattura quietanzata degli stessi. La quietanza delle fatture potrà essere richiesta dopo 20 giorni dall'emissione del certificato di pagamento;

i) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della sopradetta documentazione da parte delle proprie imprese subappaltatrici;

l) al rispetto di tutti gli oneri ed obblighi comunque previsti nel capitolato speciale di appalto.

ART. 7) SUBAPPALTI

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 119

del D.lgs. 36/2016. Sono indicate all'art. 11 del Capitolato speciale di appalto le lavorazioni che possono essere subappaltate senza poter formare oggetto di ulteriore subappalto e quelle che invece devono essere eseguite in proprio dall'appaltatore. I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, fatta salva la diversa soglia, indicata in sede di offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni e al mercato.

Resta inteso che il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria dei lavori che deve eseguire e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli sopra citati, mediante presentazione del DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto dovrà altresì indicare la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola revisione prezzi in conformità a quanto previsto nel presente contratto. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

ART. 8) PENALE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato a norma dell'articolo 9 del presente contratto. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'impresa, senza necessità di preventiva costituzione in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria stabilita all'art.7.5 del capitolato speciale di appalto ossia pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori.

Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento relativo all'opera eseguita in ritardo. Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quella della rata di pagamento, la stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione e delle ritenute di legge.

Resta inteso che le penali indicate nella "Tabella riassuntiva delle principali non conformità e penalità" saranno applicate in tutte le casistiche ivi previste richiamata nel capitolato speciale di appalto al quale si rinvia.

ART. 9) DURATA DELL'ACCORDO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il presente accordo quadro ha la durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, in ogni caso l'accordo quadro sottoscritto da ciascun operatore economico, si intenderà cessato al raggiungimento del relativo importo massimo di adesione indicato al precedente all'art. 2, anche qualora il biennio non fosse ancora scaduto.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi, così da dare gli alloggi completamente ultimati è fissato all'art.7 del capitolato speciale di appalto. Si specifica che ogni ritardo superiore al 25% del tempo contrattuale assegnato, comporterà l'assegnazione di due non conformità; raggiunte

due non conformità anche non consecutive, si darà luogo alla risoluzione dell'accordo quadro.

ART. 9 BIS) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si rimanda al capitolato speciale di appalto.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale e dalla relativa documentazione tecnica;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione ai casi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca.

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Laddove dovessero manifestarsi condizioni speciali che inducano modifica ai tempi di esecuzione delle lavorazioni,

l'appaltatore si impegna a comunicarle con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto.

ART.10) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'art. 7 allegato II.14 al Dlgs. 36/2023, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

ART. 11) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti i rapporti con APES, gli operatori economici designano i signori identificati in premessa, ai quali vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente appalto. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, non avrà effetto nei confronti di APES, finché non sarà stata alla stessa comunicata con pec o raccomandata con avviso di ricevimento e da questa accettata.

ART. 12) CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le cessioni di crediti derivanti dal presente accordo è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dall'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023

ART. 13) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

Il titolare dell'impresa dichiara di aver sottoscritto in fase di gara per presa visione l'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire la stipula e gestione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14) AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente contratto è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quaterdecies e sarà registrato in caso d'uso come previsto all'art. 5 del DPR 131/1986.

ART. 15) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, eventuale registrazione, copie, etc. sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata, l'ultima versione del Codice Etico, come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario di Apes avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di Apes nella Sez. "Società Trasparente".

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Apes Scpa in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Apes Scpa che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Gli operatori economici aggiudicatari del presente accordo si impegnano al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le

ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante. Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto.

In ottemperanza alla normativa sopra richiamata l'impresa si impegna a trasmettere una dichiarazione con l'indicazione del conto corrente dedicato alla presente commessa e dei dati identificativi delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art.

1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, Apes S.c.p.a. potrà risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti dal contratto;
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.
- mancanza, anche sopravvenuta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni

contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all'art. 94 e 95 del Dlgs. 36/2016.

- gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del Piano di Sicurezza che hanno comportato la costituzione in mora dell'appaltatore ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. "e" del D. Lgs 81/2008.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto in tutti i casi previsti dal capitolato speciale di appalto ed in particolare al raggiungimento di due non conformità, con la specificazione che le non conformità relative all'accettazione dei lavori (art.4.del CSA), al ritardo nell'ultimazione (art.7 del CSA) e al ritardo nella consegna dei documenti (art.4 e art.9 del CSA), si sommano tra di loro al fine del raggiungimento del numero massimo di due non conformità.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, Apes avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ART. 19) RECESSO

Fermo restando quando previsto dagli art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, Apes, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi antecedenti l'efficacia del recesso stesso, mediante posta elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

La comunicazione di recesso conterrà l'indicazione del termine entro cui l'appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed alla immissione in possesso della stazione appaltante.

ART. 20) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all'esecuzione e interpretazione del presente contratto e dei suoi allegati, il foro competente è esclusivamente il foro di Pisa.

ART. 21) NORME FINALI

Le condizioni previste nel presente contratto restano ferme ed invariabili, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in specifici atti integrativi sottoscritti da entrambe le parti che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, scritto su pagine, è stato letto e approvato dalle parti che lo sottoscrivono digitalmente. Nel caso in cui le firme non vengano apposte nel medesimo giorno, il contratto risulterà efficace con l'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. ciascuna appaltatore come identificato in premessa, con la firma apposta sul presente documento approva e

accetta espressamente le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed avendone compreso il contenuto:

ART. 2) CORRISPETTIVO; ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO; ART. 8) PENALI; ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART. 19) RECESSO.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES - Avv. Chiara Rossi

L'operatore economico n.1.....

L'operatore economico n.2.....

L'operatore economico n.3.....

.....